


# Vito Nicolò DIANA

*Presidente della Corte Militare di Appello*



## **Relazione**

*per l'inaugurazione dell'anno giudiziario  
Assemblea Generale della Corte Militare di Appello*

*Roma - 28 Febbraio 2014*

*Prima di copertina: Federico Cesi,  
conservata in Palazzo Cesi - Roma*

*Quarta di copertina: stemma della Corte Militare di Appello*

# Corte Militare di Appello di Roma



Relazione

per l'inaugurazione dell'anno giudiziario

Assemblea Generale della Corte Militare di Appello

Roma – 28 febbraio 2014



## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>
<b>DALL'ESERCITO DI GUARNIGIONE A QUELLO DI PROIEZIONE</b>	<b>7</b>
<b>IL MAGISTERO PENALE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ASTRETTI DA UN RIGOROSO VINCOLO DI DISCIPLINA MA PUR SEMPRE TITOLARI DI DIRITTI DI LIBERTÀ E DI CITTADINANZA</b>	<b>7</b>
<b>IL SINTETICO BILANCIO DELLE NOVITÀ DELL' ANNO APPENA TRASCORSO</b>	<b>8</b>
<b>UN PECCATO, SPERO VENIALE, DI PERSONALE VANITÀ</b>	<b>13</b>
<b>PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA E PROCESSO PENALE MILITARE</b>	<b>15</b>
<b>VERSO UN TRIBUNALE “AD HOC”?</b>	<b>19</b>
<b>DALLO “IUS DICERE” ALLO “IUS DARE”</b>	<b>21</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>22</b>
<b>ALLEGATI</b>	<b>23</b>
SENTENZE EMESSE NELL'ANNO 2013	23
GRAFICI	30

## Introduzione

Il mio grazie più sincero alle Alte Autorità, ai Comandanti militari, ai colleghi delle magistrature consorelle, all'Avvocatura di Stato e del libero foro, ai rappresentanti degli organi di informazione, agli amici ed ospiti tutti.

La Vostra presenza mi testimonia che c'è ancora qualcuno in Italia che trova non disdicevole informarsi ed interrogarsi sulla questione "Giustizia Militare", sui suoi ambiti, sulle modalità e tempi del suo operare, più in radice se abbia ancora delle ragioni da far valere.

Se questa civile curiosità intellettuale fosse solo una mia consolatoria impressione, il rito che oggi celebriamo sarebbe uno spreco di tempo per tutti, ed assai demotivante per chi vi parla, giacché niente vi è di più frustrante del ripetere - inutilmente anno dopo anno - l'uggioso rosario di inascoltate doglianze.

Non tornerò quindi a ricordare le già tante volte segnalate, sottolineate, financo "gridate" lacune, aporie, contraddizioni che caratterizzano in negativo l'area penalistica su cui si esercita la giustizia militare: insistere potrebbe esporci al rilievo di voler svolgere un ruolo improprio di legislatore "occulto".

Niente di più infondato: riconosciamo, senza alcun infingimento al potere politico-rappresentativo il diritto dovere di sovranamente decidere il se ed il come della Giustizia Militare, il suo ambito di competenza, le modalità del suo concreto operare; alla magistratura militare spettando il diverso dovere di applicare - con professionalità, lealtà ed indipendenza - il tessuto normativo consegnatole.

Posta questa riconosciuta ed indiscussa linea di confine e quindi da parte nostra nessuna corporativa resistenza, palese o peggio sotterranea, laddove il legislatore dovesse decidere di porre fine alla parabola esistenziale della giurisdizione militare, alla mia odierna relazione ho inteso dare un taglio nuovo che metta in luce il "Tipo" di risposta di giustizia offerto dalla Istituzione che qui io rappresento: risposta da valutare non solo e non tanto alla luce del parametro "quantità" (questo tra l'altro non dipendendo da noi operatori) ma in termini di "qualità", tempi e soddisfacente temperamento ed attenzione ai tanti, peculiari e spesso confliggenti valori che vengono in gioco quando si amministra giustizia in un ambiente del tutto particolare quale è quello della comunità militare.

Se il profilo quantitativo è, nella mia lettura, il meno significativo

consentitemi di rinviare sul punto alla relazione scritta, paragrafo "Statistiche" ed agli specchi allegati: i numeri rasentano l'insignificanza, ma questa circostanza, che indubbiamente ci mortifica, non è a noi imputabile né da noi rimediabile, anzi sarebbe gravissimo gonfiarli usurpando competenze che la legge ci sottrae o, peggio, inventando ipotesi indebite di reati "militari".

Guardando invece alla "qualità", voglio innanzitutto testimoniare l'efficacia ed assoluta adeguatezza assicurate dal modello collegiale misto proprio delle Corti Militari. Il felice combinarsi e reciproco completarsi della componente tecnico-togata con quella costituita dagli Ufficiali-giudici, portatori della concreta esperienza di vita e di una raffinata sensibilità ai valori e specificità del mondo militare, si è ulteriormente rivelata come la più appropriata garanzia per la individuazione delle soluzioni più misurate, equilibrate ed esaustive ai vari problemi tecnici, ma prima ancora di libertà e dignità propri del giudizio penale.

Sento perciò il bisogno di rivolgere in primo luogo il più vivo apprezzamento ai giudici militari, che hanno sempre adempiuto alle loro funzioni con scrupolo e diligenza, incuranti delle tante difficoltà logistiche e sovente prodigandosi oltre ogni dire per contemperare ordinari obblighi di servizio ed obblighi giurisdizionali.

Ed è per noi motivo di profonda soddisfazione constatare come gli ufficiali giudici, a conclusione del loro mandato, abbiano ripreso la loro ordinaria attività istituzionale con lo sperimentato convincimento di quanto la giurisdizione penale militare sia capace nel coniugare gli irrinunciabili valori di indipendenza ed autonomia con una speciale attenzione e sensibilità alle peculiari esigenze del consorzio militare.

E del pari prezioso è stato il patrimonio che questa congiunta esperienza di lavoro ha lasciato nella magistratura militare togata, che ha progressivamente acquisito sempre maggiore consapevolezza del complesso e delicato settore di impiego e compreso la indubbia specialità che contrassegna la condizione militare. Lo scambio di esperienze, maturato nel quotidiano esercizio della giurisdizione, ha arricchito entrambi ed ha creato, sempre rinnovandole e alimentandole, le ideali premesse per una accorta e sapiente risposta di giustizia.

## **Dall'esercito di guarnigione a quello di proiezione**

Più nello specifico alcune ulteriori considerazioni sono opportune, a cominciare dal mutato quadro strategico internazionale.

Tutti noi siamo consapevoli di quanto siano importanti i compiti delle forze armate e della necessità di assicurare al meglio il loro efficace e pronto adempimento. Per lungo tempo, però, abbiamo avuto come prevalente punto di riferimento l'attività militare espletata all'interno dei confini nazionali ed abbiamo calibrato la nostra attenzione e valutazione sul modello "esercito di guarnigione".

Non occorre eccessivo sforzo per rendersi conto di quanto diversa sia la attuale realtà operativa delle forze armate, sempre più impegnate nel difficile compito di ripristinare la legalità internazionale. L'auspicato e tanto atteso codice delle missioni internazionali è, purtroppo, ancora di là da venire ed occorre fare i conti con un quadro normativo frammentario ed inadeguato, che impegna sia la magistratura ordinaria che quella militare e che presenta complessi problemi di coordinamento tra la giurisdizione nazionale e quella degli Stati esteri coinvolti. Di qui la domanda: quale lo statuto giurisdizionale, sostanziale e processuale più adeguato per soggetti istituzionalmente comandati ad operare "armati" fuori dai confini nazionali?

## **Il magistero penale nei confronti di soggetti astretti da un rigoroso vincolo di disciplina ma pur sempre titolari di diritti di libertà e di cittadinanza**

Sappiamo tutti che grazie alla riforma del 1985, le relazioni gerarchico disciplinari costituiscono oggetto di un presidio penale che tutela in eguale misura la superiorità e la inferiorità gerarchica, sull'essenziale presupposto che i fatti oggetto della giurisdizione debbano essere correlati a circostanze che esponano a pericolo il servizio e la disciplina militare. E di certo nessuno di noi ha nostalgia dei tempi in cui la tutela era fortemente sbilanciata e la diversità di grado era di per sé sufficiente, senza alcun riguardo alle cause ed al luogo dei fatti, per chiamare in causa i pesanti reati di insubordinazione.

Oggi la situazione è profondamente diversa ed è ormai definitivamente acquisita la consapevolezza che gli uomini in arme sono, tutti e ciascuno, parte integrante di un ordinamento fondato sul principio della pari dignità, a prescindere dal "grado".

Non è stato facile garantire l'attuazione di un così radicale mutamento, soprattutto nelle aule di giustizia, dove si sono dovute affrontare vicende segnate da una certa vischiosità comportamentale. In ogni circostanza la magistratura militare, con il prezioso apporto dei giudici militari, ha saputo dare una corretta ed equa risposta di giustizia ed ha in tal modo contribuito al consolidarsi di un assetto in cui la tutela della disciplina e del servizio militare ha coinciso con la protezione e la salvaguardia della dignità dei militari.

Provoca quindi amarezza il constatare come sia dura a morire l'idea che i tribunali militari siano dei "plotoni di esecuzione"; o che siano degli organi giudiziari che ratificano le istanze e la volontà delle massime istanze di comando. Idea ingenerosa e smentita dalla concreta e quotidiana esperienza giurisdizionale; e, sia consentito aggiungere, idea segnata da pregiudiziale diffidenza nei confronti della giustizia militare, diffidenza colpevole perché volutamente disinformata sulla odierna natura di quest'ultima.

Lo ripeto ancora una volta. Si può contestare la necessità della magistratura militare ed adoperarsi per il suo superamento. Ma è poco leale perseguire tali obiettivi con la critica aprioristica ed accusando la magistratura militare di essere una casta, a protezione di un'altra casta.

### **Il sintetico bilancio delle novità dell' anno appena trascorso**

Richiamavo qualche attimo fa la speciale rilevanza rivestita dai valori della disciplina e della efficienza nella concreta esperienza della vita militare.

- A. Il servizio e la disciplina militare costituiscono i fondamentali parametri di riferimento del **reato di disobbedienza** e della sua concreta verifica giudiziaria. La magistratura militare, pur nella costante consapevolezza della essenziale importanza della pronta e leale esecuzione degli ordini, non ha mancato di fissare importanti paletti, sottolineando la imprescindibile necessità che la disciplina militare fosse, direttamente o indirettamente, funzionale al servizio e censurando ogni, per vero rara, opzione che pretendesse di identificarla in qualsiasi perentoria manifestazione di volontà del superiore gerarchico.

Con soddisfazione registro e dò atto di come e quanto le istanze di comando siano fortemente consapevoli dell'essenziale importanza dell'uso accorto e responsabile dell'ordine vincolante. E purtuttavia rimangano settori in cui pesa la mancanza di una chiara disciplina di riferimento, tra i quali spicca quello della verifica della idoneità psico-fisica di soggetti che, per le più varie e comprovate ragioni, diano motivo di dubitare circa la loro capacità di svolgere adeguatamente i gravosi compiti istituzionali. Accade che in tali circostanze, naufragato ogni tentativo di ragionevole composizione delle esigenze in conflitto, subentri l'ordine di presentarsi agli organi della sanità militare e sottoporsi ai necessari accertamenti. Ed accade che tale ordine rimanga privo di esecuzione e se ne sostenga la irriducibile contrarietà con i diritti costituzionali della persona e le norme sui trattamenti sanitari. Ognuno comprende la delicatezza di tali profili, che si correlano a fondamentali esplicazioni della personalità umana. E del pari ognuno comprende come debba comunque garantirsi la essenziale esigenza che gli uomini delle forze armate siano sempre in condizioni di assolvere con responsabilità e consapevolezza i loro compiti; e come la idoneità psico-fisica debba essere verificata tutte le volte che comprovate circostanze lo richiedano.

- B. Servizio e disciplina hanno anche costituito gli essenziali parametri di commisurazione dei **reati di insubordinazione ed abuso di autorità**, la cui integrazione è stata esclusa tutte le volte che i fatti fossero privi di collegamento con tali parametri e si fossero delineati come espressione di tensioni e contrasti di carattere privato.

Sappiamo come sia complesso e difficile stabilire, nella varia conformazione dei fatti umani, se e quando ricorra questo legame con il servizio e la disciplina militare; sta di fatto che la normativa in vigore ha una sua chiara eloquenza, del tutto diversa da quella che sta alla base dei reati comuni di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e nel cui ambito, proprio per la peculiarità del vincolo gerarchico, non svolge alcun ruolo la esimente della reazione agli atti arbitrari. Il che sta a significare che la relazione gerarchico disciplinare ha natura diversa da quella che si instaura tra un privato ed un pubblico ufficiale, richiedendo protezione e tutela anche in quelle situazioni in cui viene meno la ordinaria tutela accordata al pubblico ufficiale nei confronti del privato.

Si comprende, quindi, come occorra particolare attenzione nella

verifica dei numerosi contesti di tutela del servizio e della disciplina militare, in primo luogo con riferimento a vicende eventualmente connotate da una abnorme strumentalizzazione dei poteri di superiorità gerarchica ed allo scopo di evitare che rimangano sottratte al rigore della speciale sanzione penale fatti di incisiva lesione della dignità di inferiori gerarchici.

Altresì occorre avere particolare riguardo alle situazioni in cui la qualifica di militare coesista con quella di pubblico ufficiale, come accade per i militari della guardia di finanza e dei carabinieri impegnati in servizi di istituto e vittime di fatti di ingiuria, minaccia e violenza posti in essere da soggetti che, pur avendo lo status di militari, in quelle particolare circostanze abbiano agito come soggetti privati.

Questa esigenza di distinzione è stata costantemente tenuta presente nel concreto esercizio della giurisdizione, nella consapevolezza che la specialità della condizione militare non possa trasformarsi in un onnivoro e permanente status e che il vincolo della subordinazione gerarchico disciplinare non possa ravvisarsi per il semplice e casuale fatto che l'offesa abbia riguardato soggetti con diverso status gerarchico.

- C. Nella recente esperienza giudiziaria questo capitolo si è ulteriormente complicato, essendosi delineati casi in cui la diversità di grado ha fatto da cornice al compimento di atti di abuso sessuale. E' noto che il codice penale militare non contempla **gli specifici reati di abuso sessuale**, sicché è avvenuto che in taluni casi si sia proceduto per reati di insubordinazione o abuso di autorità, sul presupposto che la concreta configurazione dei fatti di abuso sessuale abbia comportato anche una lesione della dignità della persona offesa. Siffatte vicende chiamano l'interprete ad una complessa opera di esame delle differenti norme incriminatrici, allo scopo di stabilire se nel medesimo fatto possano ravvisarsi sia i reati militari che tutelano la relazione gerarchico disciplinare che quelli comuni a tutela della libertà sessuale. Ed è evidente come la risposta a tale quesito sia densa di importanti implicazioni, posto che la riconosciuta connessione tra i suddetti reati produce l'effetto di rendere procedibili di ufficio anche i reati di violenza sessuale, così delineandosi un raro caso in cui la configurabilità del reato militare rende procedibile il reato comune e determina, per la maggiore gravità di quest'ultimo, la onnicomprensiva competenza del giudice

ordinario. Ognuno può intendere come la situazione che si crea sia per molti versi poco ragionevole; e come sarebbe fortemente auspicabile un intervento legislativo che attribuisse alla magistratura militare i fatti di abuso sessuale posti in essere nel contesto del servizio militare.

- D. Il capitolo **dei reati contro la amministrazione militare** si è contraddistinto per un ulteriore intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 19054/13), originato dal riscontrato contrasto di giurisprudenza in ordine alla appropriata qualificazione giuridica dei fatti di abuso delle utenze telefoniche di servizio. Come è noto in tale ambito si era registrata una pluralità di approcci. Alcuni sostenevano che i fatti dovessero qualificarsi nei termini di peculato d'uso; altri, e negli ultimi tempi rappresentavano la maggioranza, vi ravvisavano il reato di peculato, sul presupposto che l'uso indebito di tali strumenti comporti la definitiva appropriazione delle energie costituite dagli impulsi elettrici, necessari per realizzare la comunicazione e facenti parte del patrimonio dell'amministrazione. Altri, infine, propendevano per la qualifica di tali fatti alla stregua del reato di abuso di ufficio.

Non occorre eccessivo sforzo per rendersi conto delle implicazioni di tale contrasto di giurisprudenza nell'ambito della giurisdizione militare, che sul punto specifico registra la sola presenza del peculato militare e non dispone né del reato di peculato d'uso, né di quello di abuso di ufficio. Sicché l'opzione per l'una o per l'altra delle prospettabili letture comportava conseguenze che fuoriuscivano dall'ambito della mera diversità di qualificazione giuridica e toccavano il fondamentale campo del riparto di giurisdizione.

Le sezioni unite hanno risolto il contrasto nel senso del peculato d'uso, ritenendo che l'equiparazione dell'energia alla cosa mobile, indispensabile per la configurazione di una condotta di appropriazione definitiva, sussista solo se l'energia possa venire posseduta separatamente dalla cosa da cui promana. Ne consegue, ed è questo il caso dell'uso indebito delle utenze telefoniche di servizio, che va ravvisato il peculato d'uso tutte le volte in cui il possesso dell'energia sia inseparabile dal possesso della cosa da cui promana.

Per ragioni che tutti possono ben intuire si è in tal modo delineata un'ulteriore restrizione dell'ambito di intervento della giurisdizione militare, ancora una volta conseguenza di un assetto normativo irragionevolmente lacunoso, in cui si prevede la competenza per il reato più grave (peculato militare) e non quella per il reato meno

grave (peculato d'uso). Non vi è nulla che giustifichi un simile assetto, contrario ad un elementare principio di logica e di intrinseca coerenza e foriero di gravi condizionamenti nell'esercizio della giurisdizione. Perché è evidente che possano ben darsi casi (uso abusivo di auto, natanti ed aeromobili di servizio) in cui la qualifica giuridica di un fatto oscilla tra le due previsioni normative; e quando la scelta determina la sussistenza o la perdita della giurisdizione si è inevitabilmente esposti al rischio che, per la complessità della vicenda e il tempo che occorre per la sua disamina giudiziale, la iniziale qualifica come peculato militare ceda il posto alla successiva qualifica come peculato d'uso, con completo azzeramento del lavoro svolto dai giudici militari, trasmissione degli atti alla procura ordinaria e presa d'atto che il tempo trascorso ha oramai messo una pietra tombale (prescrizione) sul meno grave reato di peculato d'uso.

- E. Infine un accenno **ai reati contro il patrimonio**, per evidenziare come sia davvero insolito e preoccupante il numero di procedimenti per furto di apparecchi telefonici cellulari e di strumenti elettronici, che assumono tratti di assoluta intollerabilità nell'ambito del consorzio militare, in quanto introducono un clima di frustrante sospetto e costringono a blindare le proprie cose in modi che spesso sono fonte di disagio e finanche di umiliazione, e che minano in radice la fondamentale esigenza di una mutua e solidale fiducia.

In crescita si sono rivelati anche i fatti di illecito utilizzo di carte di credito o di tessere abilitate al prelievo di somme di denaro. In questi casi la magistratura militare ha dovuto declinare la sua competenza, perché la normativa speciale che configura i relativi reati è rimasta al di fuori dal codice penale militare, ancora una volta confinato in un'area in cui non sono penetrate le varie norme che puniscono le moderne e raffinate forme di aggressione al patrimonio altrui e di cui il reato di frode informatica, previsto dall' articolo 640 ter, rappresenta il più evidente esempio.

- F. Per quanto concerne il **settore processuale**, sia consentito un breve riferimento al decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito con la legge n. 119 del 15 agosto 2013 e preordinato al contrasto della c.d. "violenza di genere", in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea 2012/29. Ciò che occorre segnalare, per le sue intuibili ripercussioni nell'ambito della giurisdizione penale, è l'articolo 2,

comma 2, lettera g) della suddetta legge n. 119, con il quale è stato introdotto il comma *3bis* all'articolo 408 del codice di procedura penale e si è stabilito che quando si proceda per delitti commessi "con violenza alle persone", l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine per proporre opposizione è elevato a venti giorni. Può ben comprendersi come questa disposizione richieda un'accorta opera di coordinamento con le specifiche previsioni del codice penale militare, ove si riscontra, nell'articolo 43, una particolare definizione di "violenza", dalla latitudine semantica meno ampia del concetto di violenza accolto nella normativa di derivazione europea che sembra includere anche la violenza psicologica.

Altresì occorre interrogarsi sui rapporti tra la nuova previsione sull'avviso alla persona offesa ed i reati militari procedibili a richiesta. La lettera del nuovo comma *3bis* dell'articolo 408 del codice di procedura penale obbliga il pubblico ministero ad avvisare la persona offesa tutte le volte che si richieda l'archiviazione per reati commessi con violenza alla persona; e quindi anche nella ipotesi in cui la richiesta di archiviazione sia determinata dalla mancanza della indispensabile condizione del procedere. Resta però da chiedersi quale sia il senso dell'avviso alla persona offesa in contesti del genere, ove è precluso qualsiasi atto processuale e qualsiasi valutazione del merito della notizia di reato. Pur con la dovuta cautela, non può escludersi che con tale previsione si sia inteso introdurre un confronto dialettico anche con riguardo alle archiviazioni per difetto di richiesta, in modo da consentire alla persona offesa di contrastare la determinazione della pubblica accusa e argomentare nel senso della sussistenza della condizione di procedibilità o della sua irrilevanza.

### **Un peccato, spero veniale, di personale vanità**

Ad un impenitente peccatore quale io sono, mi si perdonerà un attimo di autoincensamento: in breve si tratta di questo.

Nella mia relazione dello scorso anno, e nell'infuriare del dibattito sul costo delle pubbliche Amministrazioni e sulla conseguente condivisa necessità di una incisiva "spending review", citavo un caso di spreco di risorse; mi riferivo alla dominante interpretazione data alla

disciplina della connessione tra procedimenti penali in tema di reati comuni connessi con reati militari.

Al riguardo, l'art. 13 c. 2° c.p.p. così recita: "Fra reati comuni e reati militari, la connessione dei procedimenti opera solamente quando il reato comune è più grave di quello militare.... In tale caso la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario".

Orbene, se la connessione di procedimenti è – secondo l'opinione assolutamente prevalente – un criterio originario e autonomo di determinazione ed individuazione del "Giudice", ne discende che, in caso ad es. di connessione tra il reato di "abbandono di posto" e quello comune più grave di "violazione di domicilio", l'Autorità Giudiziaria militare è (*rectius* sarebbe) *ab origine sine titulo* ad occuparsi dell'abbandono di posto ed ove lo avesse fatto, lo avrebbe fatto inutilmente con un vizio eccezionale in qualsiasi stato e grado di giudizio. Questa l'amara denuncia da me evidenziata lo scorso anno. Timidamente azzardavo una diversa lettura della disciplina di interesse: sostenevo che forse vi era stata una frettolosa ed impropria assimilazione delle due confinanti categorie concettuali: il difetto di giurisdizione da un lato, il difetto sopravvenuto di competenza dell'altro.

Per rimanere all'esempio concreto, poc'anzi utilizzato, nulla quaestio nel caso in cui il giudice militare sia, dall'inizio, a conoscenza dell'esistenza di un connesso reato comune più grave: in tale evenienza deve senza indugio trasmettere gli atti al giudice ordinario, cosa che da parte nostra è sempre avvenuta.

Diversa è l'ipotesi in cui il giudice militare venga a conoscenza della esistenza del connesso reato comune più grave in uno stadio avanzato del percorso giurisdizionale magari in appello o addirittura in cassazione. In questo caso dovrebbe essere ritenuto non un radicale vizio originario di "giurisdizione", ma un più modesto difetto sopravvenuto di competenza, come tale eccezionale nei termini alternativamente indicati dall'art. 21 c. 3 c.p.p. (cioè prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p.).

E tutto questo come lo argomentiamo? Sottolineando che altro è il caso di una sentenza emessa da un "non giudice" tale essendo o in assoluto (ad es. la pronuncia emessa da un'Autorità amministrativa) o tale in senso solo relativo (ad es. Autorità giudiziaria che non ha – in radice – titolo per conoscere una specifica fattispecie penale, come il giudice militare che pretenda di occuparsi del delitto di bigamia - art. 556 c.p.); diversissima è l'ipotesi del giudice militare che esercita il suo magistero in ordine ad un delitto originariamente attribuito alla sua sfera

di cognizione (ad es. diserzione o abbandono di posto).

Qui non siamo in presenza di un indebito sconfinamento ed invasione di campo ma più semplicemente di un sopravvenuto e modesto difetto di competenza che può svolgere la sua *vis attractiva* a favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria purché eccepita nei limiti temporali di cui all'art. 21 c. 3 c.p.p..

In tal senso ed autorevolmente ha statuito la Suprema Corte di Cassazione con la recente pronuncia (novembre 2013) in c. Giantesani: di qui, quel sentimento di compiaciuta soddisfazione professionale che mi sono permesso di confessare.

### **Principio di ragionevole durata e processo penale militare**

1. Nell'anno 2013 è pervenuta al Tribunale Militare di Napoli e quindi alla Corte Militare di Appello una richiesta di informazioni trasmessa dalla Avvocatura dello Stato relativamente a domanda di equa riparazione, per irragionevole durata del processo, presentata da un militare sottoposto a giudizio dinanzi alla giurisdizione militare (in concreto si trattava di un processo iniziato nei confronti di 14 militari, nel corso del quale una prima sentenza di appello è stata annullata da parte della Corte di Cassazione, con lo svolgimento del conseguente giudizio di rinvio: non è noto comunque quale sia stato l'esito della domanda).

Considerato il carattere del tutto insolito, per la nostra giurisdizione, di tale tipo di richiesta, se ne è tratto lo spunto per una verifica circa il rispetto del principio costituzionale secondo cui la legge "*assicura la ragionevole durata*" del processo (art. 111, comma 2, Cost.), nonché dell'art. 6, prg. 1, della CEDU (in base al quale ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed in un tempo ragionevole), e delle norme di cui alla legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto).

Al riguardo occorre anzitutto precisare che, secondo un orientamento condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, il 2° comma dell'art. 111 Cost. impone al legislatore ordinario non di perseguire l'obiettivo puro e semplice di un processo breve, ma di assicurare la ragionevole durata di un processo giusto, nel quale cioè siano osservate tutte le garanzie costituzionali in materia processuale. Si è quindi rilevato che la durata del processo in tanto risulta ragionevole in quanto non determini un'attenuazione o

dell'effettività della tutela giurisdizionale o del diritto alla difesa delle parti, dovendosi invece ritenere non rispettosa dei principi costituzionali una disciplina processuale che determini una durata del processo così lunga o così breve da non garantire l'effettività della tutela giurisdizionale o del diritto di difesa.

La stessa Corte Costituzionale ha così affermato che la durata del processo, per essere ragionevole, così come impone il 2° comma dell'art. 111 Cost., deve conciliarsi anche con le altre tutele costituzionali e con il diritto delle parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost. (Corte Cost., 9 febbraio 2001, n. 9).

Il principio affermato dalla Corte Costituzionale, sulla esigenza che il processo penale non possa tendere ad un obiettivo incondizionato di restrizione dei tempi, merita di essere particolarmente considerato in una giurisdizione, come quella militare, che sempre è stata caratterizzata, addirittura quale elemento qualificante della sua stessa esistenza, per la tempestività dei giudizi.

Nell'ambito del processo penale militare, quindi, i dati temporali indicati dall'art. 1, comma 2bis, della l. 24.3.2001, n. 89 (comma aggiunto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2) del d.l. 22.6.2012, n. 83, conv. in l. 7.8.2012, n. 34) – secondo cui “*si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità*” – non costituiscono certo l'obiettivo ancora da raggiungere, dovendosi invece mirare all'ulteriore maggior possibile contenimento dei tempi processuali, ponendo però sempre attenzione ad evitare che un'eccessiva restrizione di quest'ultimi si traduca in una ingiustificata ed inammissibile attenuazione delle garanzie difensive.

Si è quindi quest'anno effettuata una verifica sui tempi dei processi relativi alle 166 sentenze emesse nel 2013 dalla Corte Militare di Appello (riportati nella Tabella n. 1; dal prossimo anno saranno elaborati e presi in esame anche i tempi del giudizio di primo grado).

2. Prima di illustrare gli esiti della suddetta verifica, occorre prendere in esame una questione preliminare: quale sia il giudice competente a giudicare in relazione a procedimenti instaurati (pur eccezionalmente) ai sensi della legge Pinto, relativi a militari imputati dinanzi alla giurisdizione militare. Il dubbio potrebbe porsi perché, ai sensi dell'art. 261 c.p.m.p., salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si

applicano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari e, ai sensi dell'art. 3 legge n. 180/1981, il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale. L'art. 3 della l. n. 89/2001 prevede inoltre specificamente che il ricorso è proposto nei confronti *“del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare”*.

In linea di principio, quindi, la Corte Militare di Appello ha, nell'ambito della giurisdizione militare, le stesse competenze che la Corte di Appello ha nella giurisdizione ordinaria. Così, ad esempio, nel corso del 2013 è stata svolta (ai sensi degli artt. 261 c.p.m.p. e 724 ss. c.p.p.) una rogatoria dall'estero, concernente militari, stranieri, imputati di reati militari, trasmessa per competenza proprio dalla Corte di Appello, alla quale si era rivolto il Ministero della giustizia.

In tema di ricorsi presentati ai sensi della legge Pinto, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è tuttavia pervenuta alla affermazione di principi che depongono per la determinazione della competenza del giudice ordinario, ex art. 3, comma 1, l. 89/2001 e 11 c.p.p., anche quando siano interessati giudici delle giurisdizioni speciali e non possa fra esse non essere compreso il caso della giurisdizione militare (cfr. Cass., sez. un., ord. 16.3.2010, n. 6307, con la quale si è ritenuto, in contrasto con il precedente orientamento, che la competenza ex art. 11 c.p.p. debba essere determinata anche quando si tratta di ricorsi concernenti l'irragionevole durata di giudizi dinanzi alla giurisdizione amministrativa: così, secondo la Cassazione, l'interpretazione ora accolta *“considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall'art. 11 c.p.p. ed è richiamato nell'art. 3, comma 1 della Legge. ... Il dilatarsi del contenzioso innescato dalla L. n. 89 del 2001, che fa ricadere sul bilancio dello Stato un onere sempre più gravoso a causa del perdurare del fenomeno della eccessiva durata del processo, in diverso modo comune alle varie giurisdizioni, rende a questo punto ragionevole l'interpretazione qui accolta, che i giudici ordinari che debbono deciderne non siano prossimi a quelli speciali*

*davanti ai quali il ritardo si manifesta”).*

La correttezza di tale orientamento è stata confermata dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui si perviene, con l’interpretazione più recente del giudice di legittimità, alla determinazione di una *“unica regola di disciplina della competenza per territorio, valida in relazione a tutti i processi dei quali si denuncia l’irragionevole durata e, a questo scopo, è stato recepito il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p. È stata in tal modo realizzata la concentrazione davanti ad uno stesso giudice dei giudizi ex lege n. 89 del 2001 concernenti tutti i processi celebrati in una stessa sede, favorendo una tendenziale omogeneità di valutazioni in ordine alle ragioni del ritardo ed alla liquidazione dei danni. ... La disciplina dell’art. 11 c.p.p. è, poi, richiamata dalla norma in esame per stabilire una regola di individuazione della competenza per territorio unica per tutti i giudizi ex lege n. 89 del 2001, valida indipendentemente dalla giurisdizione davanti alla quale è stato celebrato il processo presupposto”*: cfr. Corte Cost., sent. 117 del 2012).

3. Prendendo in esame i dati statistici, a seguito di una verifica su tutti i 166 procedimenti definiti con sentenza nel 2013, emerge che la durata media del giudizio presso la Corte Militare di Appello, dal momento in cui perviene il fascicolo processuale, al momento della emissione della sentenza che definisce il giudizio, è di 148 giorni, quindi meno di cinque mesi e meno di un quarto rispetto al limite di durata, due anni, indicato per il giudizio di appello dal legislatore nel 2012.

Va ulteriormente specificato che solo tre procedimenti, fra quelli definiti nel 2013, hanno superato la durata di un anno (il più lungo ha avuto la durata di 563 giorni, gli altri due di 397 e 379): tempi quindi comunque ampiamente contenuti nel limite dei due anni, considerato oltretutto che anche dinanzi alla Corte Militare di Appello non sempre si riesce a definire il giudizio alla prima udienza, ma occorre tener conto dei rinvii, ad esempio per irreperibilità dell’imputato, difetto di notifiche, impedimenti dell’imputato o del difensore, rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p..

Naturalmente i dati sulla durata del processo devono essere letti unitamente a quelli relativi al numero dei procedimenti definiti, e quindi sarebbe del tutto ingiustificata una eccessiva esaltazione di tali risultati: ciononostante, il contenimento dei tempi processuali

nella misura indicata (attuato unitamente al pieno rispetto delle garanzie difensive) non può non testimoniare anche una specifica sensibilità rispetto alla esigenza, che si è detto caratterizzare la giurisdizione militare, di una sollecita definizione dei giudizi: esprimo quindi il mio apprezzamento nei confronti dei magistrati e del personale della Corte per il lavoro svolto.

### **Verso un Tribunale “ad hoc”?**

Si sono nuovamente diffuse, di recente, voci di un possibile ridimensionamento delle sedi e dell’organico della giustizia militare. Da ultimo vi è stata un’interrogazione parlamentare al Ministro della difesa volta a conoscere se “*intenda o meno assumere iniziative per sopprimere definitivamente i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Napoli e di Verona, trasferendo le relative competenze agli uffici giudiziari militari di Roma*”.

Il tema è di estrema delicatezza e se un intervento siffatto dovesse aver luogo, dopo la drastica riduzione già effettuata con la legge n. 244/2007 (che ha ridotto i tribunali militari da nove a tre, ha eliminato le Sezioni distaccate di questa Corte e ha ridotto l’organico dei magistrati militari da 103 a 58 unità) le conseguenze sarebbero, per più versi, inaccettabili.

Invero, ove si giungesse ad avere, come è stato ipotizzato, un solo tribunale militare, si determinerebbero effetti deleteri, sia con riferimento all’effettività e all’efficacia dell’attività giudiziaria, sia con riguardo a fondamentali aspetti ordinamentali.

Sotto il primo profilo è intuitivo che l’esistenza di un’unica sede giudiziaria amplificherebbe ulteriormente i problemi organizzativi e gestionali, già attualmente avvertiti, e dovuti alla notevole distanza geografica tra le sedi giudiziarie militari e i vari Comandi dislocati sul territorio.

Inoltre, solo all’apparenza la semplicistica soluzione sopra descritta porterebbe a una riduzione di spesa, giacché, come peraltro è avvenuto anche a seguito della riforma del 2007, i risparmi sarebbero sostanzialmente bilanciati dagli inevitabili aumenti di costi connessi all’esigenze di trasferta dei magistrati del PM, della polizia giudiziaria, dei testimoni, dei giudici militari.

E' bene chiarirsi le idee in proposito. In Paesi dalle dimensioni dell'Italia o maggiori, un tribunale penale unico per tutto il territorio ha un senso, una sua effettività e funzionalità solo se viene concepito come tribunale "ad hoc" cioè competente a conoscere fatti eccezionali ed estremamente gravi (è il caso ormai plurimo delle Corti penali, internazionali e similari). Ma un giudice penale che debba lavorare quotidianamente per la verifica e repressione di reati, il più delle volte bagatellari, che avvengono tutti i giorni, un giudice di tale profilo deve avere una adeguata distribuzione sul territorio, pena il perseguimento della Giustizia più ingiusta di tutte: quella dipendente dalla prossimità territoriale.

Anche dal punto di vista della applicazione delle norme di ordinamento giudiziario le conseguenze sarebbero inquietanti. Innanzitutto, risulta ben difficile concepire un'organizzazione giudiziaria avente un'articolazione tanto ridotta da consistere in un'unica sede giudiziaria di merito di primo e secondo grado, con un contenutissimo numero di magistrati requirenti e giudicanti. Sarebbe, questo, un *unicum*, e non soltanto nel sistema giudiziario italiano.

Con una struttura giudiziaria minimale molte sarebbero le incidenze su vari aspetti qualificanti del sistema ordinamentale. Si pensi, ad esempio, agli intuibili ostacoli e alle difficoltà che, a causa dell'unicità della sede e del ridotto organico, si determinerebbero con riferimento alla "rotazione" dei magistrati per effetto del principio, ormai consolidato, della temporaneità degli incarichi direttivi, semidirettivi e di alcune funzioni giudiziarie. Anche le possibilità di cambio di funzioni sarebbero drasticamente ridotte, se non annullate. Ciò renderebbe inevitabile l'introduzione per l'organizzazione giudiziaria militare di così tante deroghe e adattamenti della disciplina vigente in materia che si finirebbe con l'incidere sui principi di fondo del sistema, peraltro comprimendo anche l'interesse del magistrato alla crescita professionale e dell'Amministrazione alla scelta dei migliori per delicati incarichi dirigenziali, e diventerebbe incolmabile la diversità con la magistratura ordinaria, con la quale, invece, la magistratura militare condivide *status* e garanzie.

Scenari non dissimili si determinerebbero con riguardo agli eventuali trasferimenti di ufficio dei magistrati militari, per motivi disciplinari e non. Si pensi alla necessità di trasferire d'ufficio un magistrato in servizio in un ufficio di primo grado: non potrebbe assumere funzioni diverse nella stessa sede, perché non consentito dalla norme ordinamentali, e potrebbe essere impossibile assegnarlo a un ufficio di secondo grado ove non avesse la necessaria valutazione di

professionalità.

E gli esempi potrebbero continuare, sia in materia processuale che ordinamentale, di così evidente oggettività da non lasciare spazio alcuno a qualsivoglia sospetto di tutela corporativa.

Come si vede, è più che fondata la preoccupazione che un'ulteriore riduzione di sedi e organici della magistratura militare finisca per collocarla quasi “sottovuoto”, in progressivo costante allontanamento dai nuovi assetti e dalle evoluzioni della magistratura ordinaria.

### **Dallo “ius dicere” allo “ius dare”**

Questa mia illustrazione sarebbe più che monca, addirittura “infedele” se tacessi un cenno a tutta quella serie di attività e competenze che precedono, accompagnano e seguono l'agire giurisdizionale e che sole gli permettono di passare dallo status di pronunce verbali e cartacee a quello di provvedimenti concretamente operativi.

E mi riferisco non solo alle Cancellerie giudiziarie con i loro servizi insostituibili di assistenza, certificazione, notifiche *et similia*: mi riferisco anche a tutta quella congerie di attività amministrativo-gestionali necessarie al funzionamento di qualsiasi struttura funzionale. Anche in questo ambito devo con soddisfazione testimoniare quanto felice e feconda sia la coesistenza lavorativa di personale civile e militare con un reciproco arricchimento, laddove all'abito tipico del funzionario civile particolarmente attento al controllo *ex ante* della legalità procedimentale e tipicizzata dei suoi atti di ufficio si accompagna il costume proprio del militare che guarda soprattutto alla efficienza ed al risultato concreto.

Sempre rimanendo su di un piano di considerazioni generali, altro motivo di soddisfazione di cui voglio dare atto al sig. Dirigente, ai funzionari, agli Ufficiali ed a tutto il personale civile e militare in servizio alla Corte è che sono stati capaci di padroneggiare e svolgere una pluralità spesso eterogenea di competenze che in strutture più ampie sono devolute a distinte aree di specifica e quasi esclusiva competenza: da noi invece, e per le minuscole dimensioni, il solo ed unico Dirigente, così come i suoi e nostri collaboratori devono professionalmente occuparsi di tutto: dal governo e promozione del personale alla gestione dei capitoli di spesa, dall'osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro

ed antinfortunistica, al buon andamento delle relazioni sindacali, sino alle più minute esigenze quotidiane.

Più nello specifico, va sottolineato l'attenzione e l'energia dedicate al processo di progressiva "informatizzazione dei servizi giudiziari ed amministrativi". Si è provveduto all'impianto e sviluppo della stessa e si prevede nel corrente anno un'ulteriore accelerazione dei processi nei seguenti ambiti:

1. Sistema di gestione del personale con l'entrata in funzione del Go.Pers. (per la Corte Militare di Appello operativo a partire dall'ottobre 2013);
2. Entrata in funzione del Protocollo informatico le cui attività propedeutiche sono ormai in fase di ultimazione con la revisione del titolario di classificazione e del manuale di gestione;
3. Implementazione del database delle sentenze e degli estremi dei procedimenti trattati dalla CMA in parallelo all'avvio del SIGMIL presso il Tribunale di Napoli e Roma e le relative Procure;
4. Avvio delle procedure di spesa telematiche con l'accreditamento dei funzionari delegati alle spese di giustizia al portale SICOGE del MEF.

## **Conclusioni**

Concludo questa mia "istantanea" della Giustizia militare dei nostri giorni con la serena coscienza di aver adempiuto, insieme ai colleghi ed ai Giudici d'Arma, tutto quello che l'ordinamento ed il giuramento prestato ci consentiva e ci impone di fare: l'abbiamo fatto con misura e *sine strepitu* grazie alla disponibilità ed impegno di tutto il personale civile e militare, dei funzionari, di cancelleria ed amministrativi, degli Ufficiali e graduati; di questo eravamo e ci sentiamo responsabili, il resto, tutto il resto non ci appartiene, di più, non ci riguarda.

Roma 28.02.2014

Vito Nicolò DIANA

## ALLEGATI

TAB. 1

### *Corte Militare di Appello* *Sentenze emesse nell'anno 2013*

n. proc.	n sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
37/2012	1/2013	15 marzo 2012	9.1.2013	301
43/2012	2/2013	6 aprile 2012	9.1.2013	279
15/2012	3/2013	13 febbraio 2012	9.1.2013	332
129/2012	4/2013	22 ottobre 2012	9.1.2013	80
95/2012	5/2013	25 luglio 2012	15.1.2013	175
105/2011	6/2013	16 dicembre 2011	15.1.2013	397
113/2012	7/2013	13 settembre 2012	15.1.2013	125
108/2012	8/2013	12 settembre 2012	15.1.2013	126
117/2012	9/2013	18 settembre 2012	15.1.2013	120
116/2012	10/2013	18 settembre 2012	16.1.2013	121
127/2012	11/2013	19 ottobre 2012	16.1.2013	90
132/2012	12/2013	31 ottobre 2012	16.1.2013	78
110/2012	13/2013	12 settembre 2012	23.1.2013	134
99/2012	14/2013	2 agosto 2012	23.1.2013	175
72/2012	15/2013	1° giugno 2012	23.1.2013	237
138/2012	16/2013	10 novembre 2012	30.1.2013	82
126/2012	17/2013	19 ottobre 2012	30.1.2013	104
137/2012	18/2013	10 novembre 2012	30.1.2013	82
115/2012	19/2013	18 settembre 2012	30.1.2013	135
109/2012	20/2013	12 settembre 2012	6.2.2013	148
118/2012	21/2013	18 settembre 2012	6.2.2013	142
101/2012	22/2013	2 agosto 2012	6.2.2013	189

100/2012	23/2013	2 agosto 2012	6.2.2013	189
135/2012	24/2013	9 novembre 2012	6.2.2013	90
78/2012	25/2013	27 giugno 2012	6.2.2013	225
142/2012	26/2013	22 novembre 2012	13.2.2013	84
151/2012	27/2013	3 dicembre 2012	13.2.2013	73
112/2012	28/2013	13 settembre 2012	20.2.2013	161
120/2012	29/2013	20 settembre 2012	20.2.2013	154
121/2012	30/2013	24 settembre 2012	20.2.2013	150
81/2012	31/2013	5 luglio 2012	20.2.2013	231
111/2012	32/2013	12 settembre 2012	20.2.2013	162
152/2012	33/2013	4 dicembre 2012	27.2.2013	86
131/2012	34/2013	31 ottobre 2012	27.2.2013	120
139/2012	35/2013	13 novembre 2012	27.2.2013	107
124/2012	36/2013	3 ottobre 2012	6.3.2013	155
76/2012	37/2013	8 giugno 2012	6.3.2013	272
125/2012	38/2013	16 ottobre 2012	6.3.2013	142
128/2012	39/2013	22 ottobre 2012	6.3.2013	136
133/2012	40/2013	31 ottobre 2012	12.3.2013	133
130/2012	41/2013	30 ottobre 2012	12.3.2013	134
140/2012	42/2013	15 novembre 2012	12.3.2013	118
136/2012	43/2013	10 novembre 2012	12.3.2013	123
153/2012	44/2013	17 dicembre 2012	13.3.2013	87
1/2013	45/2013	7 gennaio 2013	13.3.2013	66
62/2012	46/2013	24 maggio 2012	13.3.2013	294
150/2012	47/2013	28 novembre 2012	13.3.2013	106
141/2012	48/2013	15 novembre 2012	20.3.2013	126
144/2012	49/2013	22 novembre 2012	20.3.2013	119
146/2012	51/2013	19 novembre 2012	20.3.2013	122

93/2012	52/2013	19 luglio 2012	20.3.2013	245
4/2013	53/2013	14 gennaio 2013	27.3.2013	73
158/2012	54/2013	21 dicembre 2012	27.3.2013	97
2/2013	55/2013	7 gennaio 2013	27.3.2013	80
148/2012	56/2013	28 novembre 2012	9.4.2013	134
122/2012	57/2013	25 settembre 2012	10.4.2013	198
7/2013	58/2013	22 gennaio 2013	10.4.2013	79
11/2013	59/2013	28 gennaio 2013	11.4.2013	74
14/2013	60/2013	5 febbraio 2013	11.4.2013	66
18/2013	61/2013	11 febbraio 2013	11.4.2013	60
3/2013	62/2013	7 gennaio 2013	17.4.2013	101
6/2013	63/2013	21 gennaio 2013	17.4.2013	87
155/2012	64/2013	17 dicembre 2012	17.4.2013	122
157/2012	65/2013	19 dicembre 2012	17.4.2013	120
8/2013	66/2013	22 gennaio 2013	7.5.2013	106
156/2012	67/2013	17 dicembre 2012	7.5.2013	142
10/2013	68/2013	25 gennaio 2013	7.5.2013	103
16/2013	69/2013	7 febbraio 2013	7.5.2013	90
31/2013	70/2013	7 marzo 2013	8.5.2013	63
17/2013	71/2013	7 febbraio 2013	8.5.2013	91
27/2013	72/2013	5 marzo 2013	8.5.2013	65
134/2012	73/2013	2 novembre 2012	9.5.2013	189
52/2012	74/2013	2 maggio 2012	15.5.2013	379
38/2013	75/2013	14 marzo 2013	22.5.2013	70
9/2013	76/2013	22 gennaio 2013	29.5.2013	128
15/2013	77/2013	7 febbraio 2013	29.5.2013	112
28/2013	78/2013	5 marzo 2013	5.6.2013	93
30/2013	79/2013	7 marzo 2013	11.6.2013	97

143/2012	80/2013	22 novembre 2012	11.6.2013	202
26/2013	81/2013	5 marzo 2013	12.6.2013	100
19/2013	82/2013	11 febbraio 2013	12.6.2013	122
21/2013	83/2013	20 febbraio 2013	12.6.2013	113
147/2012	84/2013	27 novembre 2012	12.6.2013	198
24/2013	85/2013	5 marzo 2013	26.6.2013	114
25/2013	86/2013	5 marzo 2013	26.6.2013	114
32/2013	87/2013	12 marzo 2013	26.6.2013	107
154/2012	88/2013	17 dicembre 2012	2.7.2013	198
35/2013	89/2013	14 marzo 2013	2.7.2013	111
36/2013	90/2013	14 marzo 2013	2.7.2013	111
149/2012	91/2013	28 novembre 2012	2.7.2013	217
51/2013	92/2013	30 aprile 2013	3.7.2013	65
37/2013	93/2013	14 marzo 2013	3.7.2013	112
49/2013	94/2013	29 aprile 2013	3.7.2013	66
43/2013	95/2013	11 aprile 2013	10.7.2013	91
114/2012	96/2013	14 settembre 2012	10.7.2013	300
55/2013	97/2013	10 maggio 2013	17.7.2013	69
56/2013	98/2013	10 maggio 2013	17.7.2013	69
39/2013	99/2013	20 marzo 2013	17.7.2013	120
54/2013	100/2013	10 maggio 2013	17.7.2013	69
47/2013	101/2013	22 aprile 2013	18.9.2013	150
13/2013	102/2013	29 gennaio 2013	24.9.2013	233
44/2013	103/2013	11 aprile 2013	24.9.2013	167
52/2013	104/2013	30 aprile 2013	24.9.2013	148
29/2013	105/2013	5 marzo 2013	25.9.2013	205
46/2013	106/2013	22 aprile 2013	25.9.2013	157
5/2013	107/2013	18 gennaio 2013	25.9.2013	251

22/2013	108/2013	26 febbraio 2013	25.9.2013	212
63/2013	109/2013	30 maggio 2013	2.10.2013	126
68/2013	110/2013	3 giugno 2013	2.10.2013	92
69/2013	111/2013	5 giugno 2013	2.10.2013	94
64/2013	112/2013	30 maggio 2013	9.10.2013	133
59/2013	113/2013	22 maggio 2013	9.10.2013	141
42/2012	114/2013	2 aprile 2012	16.10.2013	563
12/2013	115/2013	28 gennaio 2013	16.10.2013	262
61/2013	116/2013	24 maggio 2013	16.10.2013	146
72/2013	117/2013	6 giugno 2013	23.10.2013	140
58/2013	118/2013	20 maggio 2013	23.10.2013	157
66/2013	119/2013	30 maggio 2013	23.10.2013	117
67/2013	120/2013	30 maggio 2013	23.10.2013	117
70/2013	121/2013	5 giugno 2013	29.10.2013	147
74/2013	122/2013	6 giugno 2013	29.10.2013	146
33/2013	123/2013	14 marzo 2013	29.10.2013	230
76/2013	124/2013	14 giugno 2013	6.11.2013	146
77/2013	125/2013	14 giugno 2013	6.11.2013	146
104/2013	126/2013	23 luglio 2013	12.11.2013	113
73/2013	127/2013	6 giugno 2013	12.11.2013	160
87/2013	128/2013	21 giugno 2013	12.11.2013	145
84/2013	129/2013	20 giugno 2013	12.11.2013	146
95/2013	130/2013	1° luglio 2013	12.11.2013	134
98/2013	131/2013	9 luglio 2013	13.11.2013	128
20/2013	132/2013	11 febbraio 2013	13.11.2013	276
48/2013	133/2013	22 aprile 2013	13.11.2013	206
62/2013	134/2013	30 maggio 2013	13.11.2013	168
85/2013	135/2013	21 giugno 2013	19.11.2013	152

71/2013	136/2013	3 giugno 2013	19.11.2013	170
101/2013	137/2013	10 luglio 2013	20.11.2013	134
78/2013	138/2013	14 giugno 2013	20.11.2013	160
79/2013	139/2013	18 giugno 2013	20.11.2013	156
97/2013	140/2013	4 luglio 2013	20.11.2013	140
94/2013	141/2013	1° luglio 2013	20.11.2013	143
100/2013	142/2013	10 luglio 2013	20.11.2013	134
80/2013	143/2013	18 giugno 2013	27.11.2013	163
57/2013	144/2013	10 maggio 2013	27.11.2013	202
86/2013	145/2013	21 giugno 2013	27.11.2013	160
99/2013	146/2013	9 luglio 2013	27.11.2013	142
42/2013	147/2013	9 aprile 2013	27.11.2013	233
88/2013	148/2013	25 giugno 2013	3.12.2013	163
81/2013	149/2013	20 giugno 2013	3.12.2013	168
102/2013	150/2013	15 luglio 2013	3.12.2013	143
103/2013	151/2013	15 luglio 2013	4.12.2013	144
107/2013	152/2013	24 luglio 2013	4.12.2013	134
105/2013	153/2013	23 luglio 2013	4.12.2013	135
106/2013	154/2013	23 luglio 2013	4.12.2013	135
115/2013	155/2013	29 luglio 2013	4.12.2013	129
45/2013	156/2013	19 aprile 2013	10.12.2013	236
50/2013	157/2013	30 aprile 2013	10.12.2013	225
91/2013	158/2013	1° luglio 2013	11.12.2013	164
92/2013	159/2013	1° luglio 2013	11.12.2013	164
93/2013	160/2013	1° luglio 2013	11.12.2013	164
90/2013	161/2013	1° luglio 2013	11.12.2013	164
65/2013	162/2013	30 maggio 2013	18.12.2013	203
108/2013	163/2013	24 luglio 2013	18.12.2013	148

116/2013	164/2013	31 luglio 2013	18.12.2013	141
117/2013	165/2013	31 luglio 2013	18.12.2013	141
120/2013	166/2013	1° agosto 2013	18.12.2013	140


Totale giorni n. 24.581

Procedimenti anno 2013: n.166

**Durata media proc. Giorni: 148,078**

GIPIGUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1° 01.2013 AL 31.12.2013


	DECRETO		SENTENZA				ALTRIMENTI
	ARCHIVIATI	GIUDIZIO ORDINARIO	GIUDIZIO IMMEDIATO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENNA SU RICHIESTA	GIUDIZIO ABBREVIATO	
	1672	210	18	68	78	73	37
<b>TOTALE</b>	<b>1900</b>		<b>219</b>				<b>37</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2156</b>						



TAB. 2

ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013


TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	59	826	736	198
VERONA	46	516	513	49
NAPOLI	84	924	911	97
TOTALE	229	2266	2160	336



TAB.3


TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1°.01.2013 AL 31.12.2013

condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
125	116	10	1
<b>TOTALE =252</b>			



ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013


TRIBUNALI	1	2	3	4
	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	62	85	79	68
VERONA	117	74	113	78
NAPOLI	51	63	60	54
<b>TOTALE</b>	<b>230</b>	<b>222</b>	<b>252</b>	<b>200</b>



TAB.5

**CORTE MILITARE DI APPELLO  
PROVEDIMENTI DAL 1° 01.2013 AL 31.12.2013**


SENTEZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO	SENTEZE DI RIFORMA IN DIBATTIMENTO	SENTEZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTEZE DI RIFORMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	NULLITA'	INAMMISSIBILITA'	A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO	ALTRIMENTI ESAJURITI
<b>67</b>	<b>56</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>



TAB. 6


ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1° 01.2013 AL 31.12.2013

PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAJRITI	PENDENTI FINE ANNO
66	187	169	84




ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1°.01.2010 AL 31.12.2013

ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAUTIRI	PENDENTI FINE ANNO
2013	66	187	169	84
2012	53	157	141	69
2011	59	108	113	54
2010	36	97	74	59




**TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2013**

	Rigetto del ricorso	Inammissibilità del ricorso	Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio	Risoluzione di conflitti	Rinvio a nuovo ruolo	Rimessione alle SS.UU.	Restituzione atti a C.M.A.	Totali
Udienze pubblica	27	17	2	7	0	2	1	1	57
C.C.	1	4	1	0	0	0	0	0	6
C.C. 127 c.p.p.	2	1	0	3	0	0	0	0	6
<b>totale</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>69</b>



**RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
 Periodo dal 1° 01.2013 al 31.12.2013

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Totale ricorsi trattati
57	12	69



TAB. 10



